

funzioni e dei poteri attribuiti all' autorità; le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; le modalità di esercizio del potere sanzionatorio; la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all' autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento; le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte. Il decreto riformula l' apparato sanzionatorio e anche molti obblighi di trasparenza verso il mercato. Si precisa la nozione di «informazione privilegiata» e si fissa l' obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti. Il regolamento mantiene l' elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l' obbligo di notifica all' emittente e all' autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione. Per le **pmi** qualche nota di semplificazione, come la possibilità per l' emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l' esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell' elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Il decreto legislativo 107/2018 affida alla Consob il compito di richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento, da parte dei soggetti abilitati, degli emittenti quotati e anche dei soggetti in rapporto di controllo con essi. Sempre alla Consob viene attribuito il compito di valutare le norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l' attività giornalistica, che sono parte integrante del sistema di circolazione delle notizie. Alla commissione nazionale il potere di stabilire con regolamento i criteri per l' individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Questi soggetti sono tenuti a informare tempestivamente il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. La Consob è l' amministrazione assegnataria del potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni in materia di market abuse. Il decreto in esame dispone che l' esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata. La sanzione della confisca viene adeguata prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni.